

## Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 6 marzo 2024, n. 9472 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Guarnieri, ric. (*Dichiara inammissibile App. Perugia 17 marzo 2023*)

### Sanità pubblica - Rifiuti abbandonati - Rimozione- Competenza per emanazione ordinanza di rimozione

*Il dirigente comunale non può considerarsi competente all'adozione di un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192, d.lgs. n. 152/06, e ciò in base al consolidato orientamento secondo cui l'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati può essere adottata esclusivamente dal sindaco e non dal dirigente, poiché l'art. 192 citato è una disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria rispetto all'art. 107, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 - il quale attribuisce in via generale ai dirigenti l'adozione di atti di natura gestionale e a rilevanza esterna (1).*

(1) In senso conforme, Cons. Stato, Sez. IV 11 settembre 2023, n. 8252, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; nonché Sez. VII 13 novembre 2023, n. 9722, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cass. Sez. III 6 marzo 2024, n. 9461 - Aceto, pres.; Corbo, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Bert, ric. (*Dichiara inammissibile App. Trento 18 novembre 2022*)

### Sanità Pubblica - Rifiuti - Ordinanza di rimozione dei rifiuti - Mancata ottemperanza - Reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.

*Il reato di mancata ottemperanza all'ordinanza del sindaco di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255 comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine stabilito per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto. Sulla base di questa disciplina, si è precisato che, in tema di smaltimento di rifiuti, l'obbligo di rimozione sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta, sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa, sia nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 settembre 2018, n. 39430, Pavan, rv. 273.841, in *Foro it.*, 2018, 2, 12, 707 e in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 11, 761.

\*

Corte d'appello Trieste, Sez. II 22 febbraio 2024, n. 360 - Balletti, pres.; Biasutti, est. - D.D. ed a., ric.

### Caccia - Furto venatorio - Natura - Procedibilità di ufficio.

*Il «furto venatorio» deve ritenersi tuttora procedibile di ufficio trattandosi di furto commesso non solo su animali esposti per necessità e destinazione alla pubblica fede, ma anche su beni destinati a pubblica utilità, come recita la parte finale dell'art. 625, n. 7 c.p., trattandosi di fauna selvatica autoctona destinata alla fruibilità collettiva, a tutela della conservazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti, vegetale e animale in primis (1).*

(1) In relazione alle circostanze di cui all'art. 625, numero 7, c.p., sulla procedibilità d'ufficio pur a fronte delle modifiche dovute alla c.d. Riforma Cartabia, cfr. Cass. Sez. V 19 gennaio 2024 (ud. 1° dicembre 2023), n. 2512, Mutinati.

\*

Cass. Sez. III 21 febbraio 2024, n. 7529 - Ramacci, pres.; Andronio, est.; Seccia, P.M. (diff.) - Delfino, ric. (*Annulla senza rinvio App. Napoli 20 gennaio 2023*)

### **Caccia - Esercizio della caccia in periodo di divieto generale, all'interno di una riserva naturale e con mezzi vietati (fucile sprovvisto del riduttore) - Articolo 544 bis c.p.**

*L'art. 19 ter disp. coord. c.p. esclude un'interpretazione dell'art. 544 bis nel senso che la locuzione «senza necessità» in esso contenuta possa coincidere semplicemente con una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla legge n. 157 del 1992; diversamente opinando, vi sarebbe una inammissibile duplicazione di sanzioni per uno stesso fatto (fattispecie relativa all'abbattimento di quattro esemplari di marzaiola, nell'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, all'interno di riserva naturale e con mezzi vietati dalla legge medesima, ovvero di un fucile sprovvisto del riduttore) (1).*

(1) Relativamente al reato di maltrattamento di animali ed alla possibilità di ritenere la condotta scriminata ai sensi dell'art. 19 ter disp. coord. c.p. solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore, cfr. Cass. Sez. III 29 aprile 2019 (ud. 14 dicembre 2018), n. 17691, Zampagi, rv. 275.865.

\*

Cass. Sez. III 15 febbraio 2024, n. 6832 - Galterio, pres.; Liberati, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Troisi, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Benevento 29 marzo 2023*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta e gestione illecita di rifiuti speciali liquidi pericolosi destinati allo smaltimento - Reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento.**

*I reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria. Inoltre, per quanto riguarda lo smaltimento costituisce tale operazione, da esercitarsi solo con la prescritta autorizzazione, la detenzione sul suolo di rifiuti da avviare alla definitiva distruzione (1).*

(1) Relativamente all'assoggettamento alla disciplina della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 dei reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, cfr. Cass. Sez. III 13 dicembre 2019, n. 50432, De Rosa, rv. 277.400, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 2, 148. Relativamente poi all'inquadramento della detenzione sul suolo di rifiuti da avviare alla definitiva distruzione quale operazione di smaltimento da esercitarsi con la prescritta autorizzazione, cfr. Cass. Sez. III 10 settembre 2009, n. 35138, Bastone, rv. 244.783, in *Foro it.*, 2010, 2, 10, 530 e in *Ambiente e sviluppo*, 2010, 5, 476.

\*

Cass. Sez. III 15 febbraio 2024, n. 6840 - Galterio, est.; Reynaud, est.; Pedicini, P.M. (conf.) - Di Ciocco, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Isernia 3 ottobre 2022*)

### **Caccia e pesca - Caccia - Caccia con mezzo vietato costituito da un fucile a canna liscia contenente all'interno del serbatoio sette munizioni in eccesso rispetto al limite di due munizioni - Nozione di esercizio venatorio**

*Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 novembre 2015, n. 46526, Cargnello, rv. 265.401; Sez. I 25 gennaio 2005 (ud. 15 dicembre 2004), n. 2204, Bommassar, rv. 230.608, in *Riv. pen.*, 2006, 1, 94.

\*

Cass. Sez. III 9 febbraio 2024, n. 5672 - Ramacci, pres.; Andronio, est.; Seccia, P.M. (conf.) - Zh.Zh., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Trieste 25 febbraio 2022*)

### **Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Cattivo stato di conservazione degli alimenti - Congelamento non appropriato di prodotti alimentari.**

*Il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio ma solo sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni degli ispettori sanitari, essendo ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione. È pertanto doveroso parlare di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione anche nel caso di mero congelamento non appropriato dei prodotti, come nel caso di congelamento in proprio o nel caso di ricongelamento, essendo irrilevante la mancanza di un danno concreto alla salute dei consumatori, poiché la configurabilità del reato prescinde dalla presenza di un*

*deperimento degli alimenti, di microbi, parassiti, alterazioni, in quanto non esige un previo accertamento sulla commestibilità, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 27 gennaio 2004 (ud. 16 dicembre 2003), n. 2649, Gargelli, rv. 226.874, in *Riv. pen.*, 2004, 1140.

\*

Cass. Sez. III 7 febbraio 2024, n. 5478 - Ramacci, pres.; Mengoni, est.; Orsi, P.M. (conf.) - Fiorentino, ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 13 febbraio 2023*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Reato di deposito incontrollato - Natura.**

*Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 marzo 2022, n. 8088, Franceschetti, rv. 282.916, in *Foro it.*, 2022, 2, 5, 320 e in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 5, 358.

\*

Cass. Sez. III 29 gennaio 2024 n. 3416 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Ma.Ce., ric. (*Dichiara inammissibile App. Bari 17 ottobre 2022*)

### **Sanità pubblica - Concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Consapevolezza dell'altrui dolo di profitto.**

*Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 gennaio 2022 (ud. 18 novembre 2021), n. 2842, Natale, rv. 282.697, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2022, 3-4, 756 e in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 3, 200.

\*

Cass. Sez. III 9 gennaio 2024, n. 688 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Petretta, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 20 dicembre 2022*)

### **Acque - Acque reflue industriali non depurate prodotte dal lavaggio e dalla gestione degli automezzi - Scarico in assenza di autorizzazione - Contatto con sostanze inquinanti o pericolose delle acque meteoriche.**

*Nel caso in cui le acque meteoriche di dilavamento vengano in contatto con sostanze inquinanti o pericolose, divenendo il mezzo attraverso cui le altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, non possono più essere considerate come semplici acque meteoriche di dilavamento (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 marzo 2021, n. 11128, Azzalini, rv. 281.567, in *Foro it.*, 2021, 2, 10, 584; in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 5, 372 e in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 1-2, 338; Sez. III 7 agosto 2017, n. 38946, De Giusti, rv. 270.791, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 10, 665.

\*

Cass. Sez. III 9 gennaio 2024, n. 687 - Ramacci, pres.; Scarcella, est.; Di Nardo, P.M. (conf.) - Ab.Ma. ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Catania 26 maggio 2023*)

### **Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Detenzione per la vendita di lattughe trocadero contenenti la sostanza «formetanate cloridrato» in quantità superiore ai limiti di legge.**

*Risponde del reato di cui all'art. 5, l. 30 aprile 1962, n. 283, il commerciante di prodotti alimentari sfusi non regolamentari, anche se estraneo al processo produttivo, che li immette sul mercato senza effettuare preventivamente controlli a campione, idonei ad evitarne la loro commercializzazione. La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente a escludere la colpa dell'operatore del settore alimentare. Ne consegue che*

*L'omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo, integra il reato di cui all'art. 5, l. 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l'O.S.A. dalla sua responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, atteso che, scopo principale della predisposizione di un piano di autocontrollo è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente recando un conseguente e potenziale danno ai consumatori, cui consegue l'obbligo di garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma (1).*

(1) Sempre relativamente al reato di cui all'art. 5, l. 30 aprile 1962, n. 283 ed alla responsabilità del commerciante di prodotti alimentari sfusi per la loro immissione sul mercato senza aver effettuato preventivamente controlli a campione, cfr. Cass. Sez. III 18 novembre 2009, n. 44016, Destefano, rv. 245.264, in *Riv. polizia*, 2010, 8-9, 605.

\*

Cass. Sez. III 9 gennaio 2024, n. 686 - Ramacci, pres.; Corbetta, est.; Di Nardo, P.M. (parz. diff.) - Torelli, ric. (*Conferma App. Napoli 16 gennaio 2023*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Confisca - Diritti dei comproprietari.**

*È ben vero che il provvedimento di confisca dell'area sulla quale risulta realizzata o gestita la discarica non autorizzata non può essere disposto dal giudice, con la sentenza di condanna, in caso di comproprietà dell'area stessa, allorché i comproprietari non siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, non avendo l'area una intrinseca criminalità in senso assoluto e potendo essere bonificata dai residui inquinanti. Tuttavia la restituzione dell'intero bene, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al reato, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena disponibilità dell'immobile, con evidente elusione della ratio della norma, che va individuata nell'opposta esigenza di evitare che l'area interessata rimanga nella disponibilità del proprietario, il quale l'abbia già utilizzata come strumento del reato. Affinché, pertanto, il diritto del terzo estraneo al reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà essergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto di disporre (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 21 giugno 2018, n. 28751, Conaccini, rv. 273.151, in *Foro it.*, 2018, 2, 10 e in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 8-9, 583.

\*

Cass. Sez. III Pen. 20 dicembre 2023, n. 50753 - Gentili, pres.; Noviello, est.; P.M. (diff.) - Azienda Olearia Valpesana S.p.A. (ora Verdeolio Mediterraneo s.r.l.), ric. (*Annulla in parte con rinvio App. Firenze 22 settembre 2020*)

### **Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Olio - Commercializzazione come olio «extra-vergine» di oliva di una miscela contenente anche olio «lampante» - Delitto di frode nell'esercizio del commercio.**

*Integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio la commercializzazione come olio «extra-vergine» di oliva di una miscela contenente anche olio «lampante», non potendo essere qualificato come «extravergine» un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal regolamento (CE) 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria (1).*

(1) Relativamente a fattispecie di detenzione per la vendita di olio di oliva dichiarato come extravergine e risultato in realtà olio lampante, e come tale destinato all'uso industriale, cfr. Cass. Sez. III 15 dicembre 2017, n. 56036, Macagnino, rv. 272.354.

\*

Cass. Sez. III 18 dicembre 2023, n. 50309 - Galterio, pres.; Galanti, est.; Pedicini, P.M. (parz. diff.) - Savoca, ric. (*Conferma App. Palermo 14 febbraio 2023*)

### **Sanità pubblica - Combustione illecita di rifiuti - Natura del reato.**

*Il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256 bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente - punisce con l'elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli «rifiuti abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato». Il riferimento, dunque, è alle condotte richiamate nell'art. 255, comma 1 (e 256, comma 2) d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque lecite. L'incenerimento a terra è una forma di gestione dei rifiuti che necessita di autorizzazione, sicché, laddove questa manchi e non si tratti di condotta commessa su rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato potrebbe sussistere la residuale ipotesi contravvenzionale di smaltimento non autorizzato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, punibile anche a titolo di colpa (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 settembre 2019, n. 38021, Viasu, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 2, 148; Sez. III 17 novembre 2017, n. 52610, Sancilles, rv. 271.359.

\*

Cass. Sez. III 18 dicembre 2023, n. 50304 - Aceto, pres.; Scarcella, est.; Riccardi, P.M. (parz. diff.) - P.M. in proc. Monni ed a. (Dichiara inammissibile e cassa in parte senza rinvio Trib. Rimini 20 marzo 2023)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto illecito - Terzo estraneo proprietario del mezzo da confiscare.**

*In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 maggio 2019, n. 23818, Dapi Valbona, rv. 275.978, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 7, 561.

\*

Cass. Sez. III 29 novembre 2023, n. 47690 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Dall'Olio, P.M. (parz. diff.) - Cocconi, ric. (Conferma App. Brescia 19 dicembre 2022)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Scarti di origine animale - Normativa applicabile.**

*Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 2006 (attualmente ai sensi dell'art. 184 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006); diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se, come ora stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1. Tale conclusione è stata ribadita anche alla luce del regolamento 1069/2009/CE recante «Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)» (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 7 settembre 2021, n. 33084, Mingolla, rv. 282.476; Sez. III 23 gennaio 2012 (ud. 15 dicembre 2011), n. 2710, Lombardo, rv. 251.900, in *Ambiente e sviluppo*, 2012, 7, 679 e in *Ragusan*, 2012, 335-337, 144.

\*

Cass. Sez. III 21 novembre 2023, n. 46689 - Ramacci, pres.; Galterio, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Cavaliere, ric. (Dichiara inammissibile Trib. Napoli Nord. 6 ottobre 2022)

### **Acque - Inquinamento idrico - Superamento limiti - Eventi eccezionali o imprevedibili**

*In materia di inquinamento idrico, l'eccezionalità e l'imprevedibilità del superamento dei limiti di scarico delle acque reflue non è ravvisabile nel verificarsi di guasti tecnici dell'impianto trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati secondo la stessa ratio ispiratrice delle norme dettate a tutela delle acque dall'inquinamento evincibile dall'art. 73 del d. lgs. 152/2006. Ed invero, a fronte del dovere incombente sul titolare di un insediamento produttivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente escluso l'applicabilità dell'art. 45 c.p. con riferimento ad ogni evenienza di malfunzionamento, quale la rottura di un tubo, il guasto ad una pompa funzionale alla depurazione, la rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia, la bruciatura di una resistenza, la corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi, l'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno, il piegamento di un tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei valori di determinati inquinanti, essendosi peraltro pervenuti alle medesime conclusioni anche in presenza di un guasto verificatosi su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 giugno 2014, n. 24333, Soster, rv. 259.195, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, 12, 897.